

Art. 1. Finalità.

L'asilo-nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio - sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a tre anni di età, concorrendo efficacemente, con le famiglie, alla loro educazione e formazione. Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psicofisica del bambino.

L'asilo-nido è rivolto a:

- a) sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico-fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico - pedagogica;
- b) collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;
- c) facilitare l'accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al lavoro, nonché l'inserimento sociale e lavorativo della donna.

La Regione favorisce la realizzazione e la gestione degli asili-nido da parte di comuni o loro consorzi e delle comunità montane secondo le norme della presente legge.